

Infortunio del dipendente: preposto assolto se il responsabile era in ferie

La condotta omissiva può essere ascritta al preposto solo se è provata la sua conoscenza di prassi comportamentali contrarie alle norme antinfortunistiche (Cass. pen. n. 1096/2021).

Pubblicato il 27/01/2021



Nel caso di infortunio del dipendente non è responsabile penalmente il "preposto di fatto" qualora il responsabile fosse in ferie.

Questo è quanto emerge dalla sentenza 13 gennaio 2021, n. 1096 (testo in calce) della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva un uomo essere dichiarato responsabile del reato di cui all'[art. 590, comma 1, 2 e 3](#) e [art. 583, comma 1, n.1, c.p.](#), perché, in veste di responsabile di un supermercato, in violazione delle norme sulla prevenzione degli [infortuni sul lavoro](#), non provvedeva a sovrintendere e vigilare affinché un proprio dipendente utilizzasse mezzi di protezione collettivi della macchina sega-ossi in conformità delle istruzioni d'uso del fabbricante. Il dipendente, nell'utilizzare detto macchinario, urtava la lama con la mano sinistra così procurandosi una ferita lacero-contusa al primo dito della mano, con lesione parziale dell'estensione comportante l'impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni per 139 giorni.

La Corte di merito riteneva sussistente, in capo all'imputato, la violazione del [D.Lgs. n. 81 del 2008](#), art. 19, comma 1, lett. b), che fa obbligo al preposto di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi loro a disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, di informare i loro superiori diretti.

Secondo gli ermellini il fatto che il preposto rivestisse tale incarico da solo cinque giorni, essendo il responsabile in ferie, non fa ritenere con certezza che costui fosse a conoscenza delle prassi aziendali che governavano l'utilizzo dei macchinari da parte dei dipendenti; anzi, detto brevissimo lasso temporale assume una certa importanza in merito alla concreta esigibilità di una specifica condotta di vigilanza da parte del preposto.

La colpa, infatti, ha un versante oggettivo, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, e un versante di natura soggettiva, connesso alla possibilità per l'agente di osservare la regola cautelare. Il profilo soggettivo viene generalmente individuato nella possibilità soggettiva dell'agente di rispettare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa.

Proprio su tale frangente, la giurisprudenza ha cercato di personalizzare il rimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari ma anche della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato (Cass. pen., Sez. IV, 16 aprile 2019, n. 32507).

Da tali osservazioni discende che la veste di "preposto di fatto" che viene attribuita all'imputato non costituisce, di per sé, prova né della conoscenza né della conoscibilità, da parte di costui, di prassi comportamentali, più o meno ricorrenti, contrarie alle disposizioni in materia antinfortunistica.

Vero è che il preposto è soggetto agli obblighi di cui alla normativa citata, ma una eventuale condotta omissiva al riguardo non può essergli ascritta laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza della prassi elusiva o che l'avesse colposamente ignorata. Quando, come nella fattispecie, non ci sono elementi di carattere logico per dedurre la conoscenza o conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del garante, è necessaria l'acquisizione di elementi probatori certi ed oggettivi che dimostrino tale conoscenza o conoscibilità posto che, in caso contrario, si porrebbe in capo alla figura che riveste una posizione di garanzia, una inaccettabile responsabilità penale di posizione, tale da sconfinare nella responsabilità oggettiva (Cass. pen., Sez. IV, 3 aprile 2019, n. 20833).

[CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 1096/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

(da www.altalex.com)